



# Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

## ORDINANZA SINDACALE n. 15 del 20.06.2023

**OGGETTO: *Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti - Obbligo dei proprietari alla manutenzione dei suoli presenti sul territorio comunale.***

### IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

Considerata la possibile presenza all'interno del territorio del Comune di Nocciano, di aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da abbandono di rifiuti;

Considerato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

Considerato che tali situazioni configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e ambientale, in quanto favoriscono il proliferare di insetti ed animali nocivi e con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi;

Considerato altresì, che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che possono essere lesive per il pubblico decoro, l'igiene e la sicurezza;

Rilevato inoltre, che eventuali cattive condizioni di viabilità delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio comunale, sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;

Visto che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni suesposte, provvedere all'emanazione di un'ordinanza sindacale finalizzata ad assicurare la costante manutenzione dei terreni ad aree libere (giardini, cortili, ecc.) ubicate nel territorio comunale di Nocciano, da parte dei proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo, al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e potenziali rischi per la salute e pubblica incolumità, a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni, aree, ecc.;

Ritenuta inoltre la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi, a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.to L.vo n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.to L.vo 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la legge n. 225/92 che individua il Sindaco quale autorità comunale in materia di protezione civile";

Visto il Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

## ORDINA

Per la tutela dell'igiene, della salute pubblica, per evitare rischi di incendi con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, quanto segue;

Art. 1 – ai proprietari e/o possessori, e/o usufruttuari e/o conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree libere (quali giardini, cortili, ecc.) e di aree comprese nel territorio del Comune di Nocciano, ai proprietari di villette, fabbricati (anche collabenti), stabili con annesse aree a verde, ai proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di procedere a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

- a) nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.) taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Estirpazione delle sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
- b) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.  
Tale sfalcio, lungo i fronti delle proprietà deve essere eseguito per una fascia di area avente lunghezza pari alla lunghezza stessa del confine ed una profondità pari a:
  - ml. 10 per le aree poste all'interno del centro urbano;
  - ml. 5 per le aree poste all'esterno del centro urbano;
- c) taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno e alterazione alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- d) escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- e) il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsiasi natura ammassati ed affastellati, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno steso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti, ecc. e la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio - nel

rispetto delle normative vigenti in materia - mantenendo inoltre per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

- f) a chiunque ari o comunque lavori - con o senza le macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici, ecc.) – terreni confinanti con le strade comunali e rurali e comunque appartenenti al territorio comunale, di osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta (e comunque curata) tale striscia di terreno, al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali;

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati - per il periodo estivo - periodicamente e ciclicamente, secondo le condizioni dei terreni, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 2 – I concessionari e/o detentori di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00.

Art. 3 – Non è consentita - per il periodo estivo - l'accensione di fuochi per ripulire terreni, scarpate e fossati sia pubblici che privati. Le ramaglie scaturite dalla potatura di fondi agricoli possono essere bruciate nei modi e nei tempi consentiti dalla normativa vigente avendo particolare cura nel limitare in piccoli mucchi e mantenendo adeguata distanza da strutture pubbliche e private tenendo particolare attenzione alle condizioni atmosferiche, alla forza del vento ed esercitando la sorveglianza necessaria affinché venga scongiurato ogni possibile rischio.

Art. 4 - Durante il periodo compreso tra la data 15 Giugno ed il 15 Settembre di ogni anno solare è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali, poderali, interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 5 – Restano valide ed applicabili le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale d'Abruzzo in materia di accensione di fuochi e prevenzione incendi.

### **SANZIONI**

1. in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza i contravventori alle disposizioni impartite saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del C.P. ed art. 255 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e gli stessi trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di provvedere, in caso di inerzia del responsabile, all'esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito delle spese sostenute al soggetto inadempiente;
2. in caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione durante l'anno;
3. i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di

- inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica, con addebito delle relative spese a carico degli inadempienti, salva l'applicazione della sanzione sopra citata;
4. nel caso di mancata pulizia e mancato sfalcio delle erbe, taglio delle siepi, dei rami delle alberature e delle piante sulle aree interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggette a pubblico passaggio, che comportano ostacolo per la viabilità e il traffico, oltre all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle relative spese, sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada;
  5. per gli inadempimenti di cui all'articolo 1, lettera f) è prevista, in caso di franamenti e scoscendimenti del terreno, la sanzione pecuniaria amministrativa determinata ai sensi dell'art. 31 del vigente codice della strada, oltre la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a cura e spese del responsabile;
  6. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno (salvo diversa disposizione di Enti sovraordinati), sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000 ed eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni riguardano sanzioni penali.

#### SI RICORDA

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:  
Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115), Carabinieri Forestali (Tel. 1515), Arma dei Carabinieri (Tel. 112), Ufficio Comunale di Protezione Civile.

#### DISPONE


- Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.nocciano.pe.it](http://www.comune.nocciano.pe.it).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, tutti i soggetti demandati della Vigilanza Ambientale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Pescara, al Comando dei Carabinieri di Catignano, alla Stazione Carabinieri Forestali di Torre De Passeri, al Comando di Polizia Municipale Nocciano -Cugnoli - Alanno.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che contro al presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Nocciano secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale li 20.06.2023

 Il Sindaco  
Marsello Luciano Giordano